



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 55

*La perizia di stima nella
trasformazione (omogenea)
progressiva*

gennaio 2006

**LA PERIZIA DI STIMA
NELLA TRASFORMAZIONE
(OMOGENEA) PROGRESSIVA**

LA PERIZIA DI STIMA NELLA TRASFORMAZIONE (OMOGENEA) PROGRESSIVA

SOMMARIO: 1. L'articolo 2500 ter, II comma c.c.: aspetti generali - 2. La finalità della perizia di stima ante e post riforma societaria - 3. Il metodo di valutazione nella redazione della perizia di stima - 4. Cenni ai principali effetti contabili connessi con la trasformazione - Appendice-

1. L'ARTICOLO 2500 TER, II COMMA C.C.: ASPETTI GENERALI

La riforma societaria ha apportato numerose e sostanziali modifiche, segnatamente in materia di *corporate governance*, di controlli interni, di aspetti contabili e di bilancio delle società, come pure ha rivisitato la disciplina delle operazioni straordinarie. Con riferimento a tale ultimo aspetto, particolare rilievo acquisiscono le nuove disposizioni in tema di trasformazione, quest'ultima intesa come l'operazione che realizza una modifica della veste giuridica dell'azienda¹, senza interromperne il normale funzionamento; il principio della continuità della vita aziendale, tra l'altro, è stato espressamente riconosciuto dalla stessa norma di legge, nella sua attuale formulazione.

Tralasciando la disamina della portata innovativa della riforma sull'operazione in parola, in questa sede si vuole richiamare l'attenzione sul contenuto dell'articolo 2500 ter, II comma del codice civile che così recita *“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465”*.

In dettaglio, il citato articolo richiede esplicitamente la predisposizione di una perizia di stima nella sola ipotesi di trasformazione progressiva, ovvero da società di persone in società di capitali² precisando, inoltre, che la nomina del perito è di competenza del Tribunale, qualora la trasformata assuma la forma di S.p.a. o di S.a.p.a.; diversamente, la predetta nomina è rimessa alla competenza degli organi societari, nell'ipotesi di

¹ Trattasi semplicemente di una operazione modificativa dell'atto costitutivo. In proposito, fra gli altri, C. Caramiello, *La trasformazione di forma giuridica con particolare riferimento all'interpretazione numerica dell'articolo 2500 del Codice civile*, Pisa, 1965, pag. 7 e ss.; M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, 1993, pag. 141 e ss.; L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell'economia dell'impresa*, Giappichelli, 2004. Tuttavia, sulla natura “economica” della scelta del modello societario è stato osservato che *“la trasformazione (omissis) dal punto di vista giuridico, implica in ogni caso un mutamento di fattori di sviluppo a disposizione, che influiranno sulla modifica sostanziale delle condizioni di equilibrio”*. A. Amaduzzi, *Le gestioni comuni*, Utet, 1961, pag. 317.

² In questa sede si farà principalmente riferimento alla trasformazione progressiva di società di persone in S.r.l. Secondo il Notariato Milanese, tuttavia, è ammissibile anche la fattispecie secondo la quale una società di persone opti per la trasformazione eterogenea e, in tal caso, la relazione di stima non sarebbe richiesta. Sul punto, massima n. 20 del 18/3/2004; anche in M. Confalonieri - M. Iori, *Trasformazione eterogenea: aspetti civilistici, procedurali e problematiche aperte*, in *Contabilità e bilancio* n. 13/2005, pag. 43.

S.r.l.³. La previsione normativa circa la elaborazione della relazione limitatamente all'ipotesi della trasformazione progressiva trova giustificazione nel diverso regime di responsabilità che si manifesta: il venir meno della responsabilità illimitata, infatti, determina come immediata conseguenza il riconoscimento di una maggiore importanza assegnata al patrimonio aziendale della trasformanda, il quale assume a forma di garanzia verso i soci ed i terzi.

Svariati, tuttavia, risultano essere i problemi interpretativi della norma in commento, con riguardo sia alle finalità attribuite alla perizia, sia all'espressione impiegata dal legislatore allorquando recita “*valori attuali*” e sia pure al contenuto della suddetta perizia.

2. LA FINALITA' DELLA PERIZIA DI STIMA ANTE E POST RIFORMA SOCIETARIA

In occasione della trasformazione progressiva (in particolare, in S.r.l.) l'articolo 2498 c.c. ante riforma sanciva l'obbligo di stesura della relazione di stima senza fornire, però, alcuna ulteriore esplicita indicazione sulla sua funzione.

Si sono andate così affermando due correnti di pensiero⁴: la prima – maggioritaria – secondo la quale il valutatore aveva la semplice funzione di attestare la fondatezza dei valori contabili attribuiti agli elementi del patrimonio, nel rispetto del principio della prudenza ed in ottemperanza ai criteri di funzionamento⁵. Ciò in quanto si riteneva che la trasformazione implicasse una semplice modifica della veste giuridica societaria⁶. Ad analoga conclusione si perveniva anche dalla lettura del documento contabile n. 30 del CNDC-CNR, il quale dispone che “*la stima del patrimonio si attua con la redazione di uno stato patrimoniale (omissis) accompagnato dall'esposizione dei criteri di valutazione adottati nel rispetto degli artt. 2423-bis e 2426 c.c.; quindi, tra gli altri, del principio della continuità dei valori contabili e del metodo del costo*”⁷. La prima tesi, in pratica, sosteneva che l'intervento del perito era proteso semplicemente ad accertare la correttezza e la

³ Da qui, il rinvio ai richiamati articoli 2343 e 2465 c.c. in materia di conferimenti in natura, i quali prevedono che chi conferisce beni o crediti in una società di capitali debba presentare una relazione giurata che indichi l'analitica descrizione degli elementi oggetto di valutazione, i criteri di valutazione impiegati e l'attestazione che il valore assegnato sia almeno pari a quello ad essi riconosciuto ai fini della fissazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Sul tema è stato riconosciuto che “*Non è omologabile la trasformazione (omissis) qualora la relazione di stima non comprenda l'attestazione del perito che il valore attribuito al patrimonio sociale non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, delle azioni o delle quote da assegnarsi ai soci*”. Trib. Cassino, 12/4/1991 in Riv. Notar., pag. 1075/1991. Di recente, inoltre, con riferimento alla trasformazione di una S.r.l. in una S.p.a., il Notariato Milanese è intervenuto con una massima nella quale riconosce che “*la delibera di trasformazione di una s.r.l. il cui capitale sia stato, in tutto o in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di credito, in s.p.a. non richiede la redazione della relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c.*”. Nella motivazione si legge che “*l'assenza dell'obbligo di stima del patrimonio sociale (omissis) risulta evidente dal confronto dell'art. 2500 c.c. con l'art. 2500 ter c.c., che impone detta stima in caso di trasformazione di società di persone*”. Notariato Milanese, massima del 24/11/05.

⁴ Per una disamina delle correnti di pensiero sviluppatesi sul tema, L. De Angelis, *Profili di diritto contabile nella trasformazione delle società*, in Giuris. Comm., n. 3/1997, pag. 349 e ss.

⁵ Così, fra gli altri, M. Caratozzolo, *op. cit.*, 1996; L. Potito, *Economia delle operazioni straordinarie*, Cedam, 2000; F. Poddighe, *Manuale di tecnica professionale*, Cedam, 2000.

⁶ A sostegno di tale tesi, rileva la sentenza del Tribunale di Napoli la quale dispone che “*la relazione di stima deve rispettare la forma ed i criteri dettati in materia di bilancio d'esercizio delle società di capitali e deve avere carattere analitico e dettagliato*”. Trib. Napoli 3/12/1997 in Società, pag. 691/1997; sul punto anche Trib. Milano 5/10/1998.

⁷ Documento contabile n. 30 del CNDC-CNR, *I bilanci intermedi*, gennaio 2001, par. 2.9.1.

congruità dei valori assegnati agli elementi patrimoniali, con ciò non favorendo la possibilità, in occasione della trasformazione, di operare rivalutazioni⁸ nella contabilità. In buona sostanza, alla relazione veniva attribuita una funzione di tipo ricognitivo delle poste contabili, volta ad appurare la composizione qualitativa del patrimonio aziendale, ed una di tipo valutativo, finalizzata a verificare la fondatezza economica degli importi contabilizzati⁹. Mentre i maggiori valori riconosciuti, pertanto, assurgevano rispettivamente a limiti massimi, per le poste patrimoniali attive, e a limiti minimi per quelle passive, i minusvalori, invece, erano trattati come gli unici valori economicamente giustificati e, in quanto tali, i soli da recepire.

Ne conseguiva che, laddove un'attività presentava un valore contabile superiore a quello peritale o, diversamente, una passività mostrava un importo inferiore, la società era tenuta ad adeguarsi ai valori del perito: ciò in quanto il capitale netto determinato nella relazione era l'unico valore accoglibile. Nel caso opposto, la perizia aveva la funzione di attestare che i valori erano stati correttamente determinati. Il bilancio di trasformazione redatto dagli amministratori, dunque, esplicitava l'entità del capitale netto di trasformazione fissato sulla base dei valori contabili, eventualmente rettificati in senso prudenziale.

La seconda corrente di pensiero¹⁰, diversamente, identificava nella trasformazione il palesamento di possibili modifiche già intervenute nella combinazione produttiva. Un simile orientamento riconosceva, quindi, nella perizia di stima la funzione di accertare il valore effettivo del patrimonio: in questo modo si ammetteva la possibilità di adottare i valori peritali ai fini della determinazione del capitale netto di trasformazione, anche se essi risultavano superiori a quelli contabili ed in assenza di una specifica legge di rivalutazione¹¹. La trasformata, cioè, poteva decidere di fissare l'ammontare del capitale sociale sia per un importo corrispondente a quello peritale, facendo emergere in questo modo gli eventuali plusvalori latenti, sia per una misura inferiore¹², ma nel rispetto, comunque, dei limiti legali fissati per il tipo di società.

A seguito della riforma societaria, con la formulazione del nuovo articolo 2500 ter, II comma c.c. si sono generate notevoli conseguenze; l'espressione utilizzata dal legislatore, allorquando dispone che *“il capitale*

⁸ *“La relazione di stima diviene un'occasione di riflessione e di riconsiderazione critica dei valori accolti nelle scritture”*. L. Potito, *op. cit.*, 2000, pag. 114 e ss.

⁹ A sostegno della tesi “prudenziale” rileva anche la sentenza del 1993 la quale dispone che *“la relazione di stima prescritta dal comma 2 dell'art. 2498 c.c., (omissis) deve rispondere ai medesimi criteri di valutazione stabiliti dal legislatore per il bilancio di esercizio”*. Trib. Napoli 18/11/1993 in Società, pag. 515/1994.

¹⁰ Per la disamina dei sostenitori di tale tesi si rinvia a C. Caramiello, *op. cit.*, pag. 16 e ss.

¹¹ *“La relazione di stima deve esprimere il valore effettivo del patrimonio sociale (omissis) per dar modo ai soci di determinare liberamente il capitale sociale della trasformata in misura inferiore o al limite uguale, purché non superiore a quello.”* In L. De Angelis, *op. cit.*, pag. 349 e ss. È stato disposto, inoltre, che laddove il capitale sociale della trasformata sia fissato in misura superiore a quello ante trasformazione, si prefigurerebbe una ipotesi di aumento di capitale soggetto all'imposta di registro. Così, Cassaz. civ. n. 8034 del 19/7/1991 in Società, pag. 1486/1991.

¹² In questa ipotesi, tuttavia, occorrerebbe imputare eventualmente la differenza a riserva. G.E. Colombo-G.B. Portale (diretto da) *Trattato delle società per azioni*, Utet, 2004, pag. 167. Sulla possibilità di fissare il capitale sociale in misura inferiore al patrimonio netto di trasformazione, fra gli altri, si è pronunciato il Tribunale di Roma che, tuttavia, subordina tale fattispecie alla contestuale imputazione della differenza a riserva. Trib. Roma 23/02/1983 in Vita notar., pag. 1121/1983. Diversamente, svariate sono state le sentenze a favore della tesi contraria, in particolare, A. Bologna 30/4/1982 in Giur. It., I-2-487,1982; Trib. Trieste 2/3/1994 in Società, pag. 535/1994 che così recita *“È legittimo l'atto con cui una società di persone, trasformandosi in società di capitali, imputi solo una parte del patrimonio netto, in un ammontare sufficiente ad integrare il capitale minimo richiesto dalla disciplina del tipo di società risultante dalla trasformazione”*. Dubbi interpretativi, piuttosto, sorgono con riferimento alla natura della citata riserva; secondo il Tribunale di Roma, essa avrebbe la stessa natura di quella legale. Trib. Roma 23/2/1983, in Riv. Notar. pag. 191/1983

deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo", non è stata certamente scevra di interpretazioni contrastanti nell'ambito della dottrina economico-aziendale, come pure giuridica.

Fermo restando la non appropriatezza del termine "valore attuale", che probabilmente rinvia a quello noto di valore corrente¹³, ad una prima lettura della norma sembrerebbe che la perizia rivesta una diversa funzione, ravvisabile nell'identificazione dei nuovi valori che caratterizzano la situazione contabile iniziale della trasformata, nella misura in cui il legislatore richiede di fissare il capitale sulla base dei valori attuali degli elementi attivi e passivi emerse in sede di stima.

Invero, di regola, il rapporto intercorrente tra i valori *attuali*, che il perito esplicita, e quelli contabili, che risultano dalla situazione patrimoniale¹⁴ aggiornata che è stata consegnata, può presentare la seguente caratterizzazione:

1. Valori di stima coincidenti con quelli contabili
2. Valori di stima inferiori a quelli contabili
3. Valori di stima superiori a quelli contabili

Sulla base della predetta tassonomia, la dottrina economico-aziendale e quella giuridica concordano nell'individuare i seguenti comportamenti¹⁵:

- a) in presenza di valori analoghi, la società continua a mantenere i valori di libro nella contabilità;
- b) in ipotesi di valori stimati, rispettivamente, più bassi per le attività e più alti per le passività, rispetto a quelli di libro, la società è *tenuta* a recepire tali minori/maggiori valori e a fissare la misura del capitale di trasformazione in corrispondenza del suo valore massimo riconosciuto, ovvero quello peritale;
- c) in presenza di valori correnti, rispettivamente, più alti per le attività e più bassi per le passività, rispetto a quelli di libro, la società *potrebbe* recepire tali maggiori valori, oppure dei valori intermedi.

In merito all'ultimo orientamento, in dettaglio, alla società è consentita la *possibilità* (e non l'obbligo) di accogliere gli eventuali plusvalori identificati dal perito; in questo modo, il capitale netto di trasformazione

¹³ Sul punto, fra gli altri, L. De Angelis, *La trasformazione nella riforma del diritto societario*, in *Le società*, 2003, pag. 388. È stato rilevato che "il riferimento ai valori attuali è piuttosto impreciso, anche in considerazione del fatto che per indicare il valore effettivo del patrimonio (omissis) usa l'espressione "valore effettivo" (art. 2506 ter c.c.)". In G. Savioli, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, 2003, pag. 47.

¹⁴ Si tratta di una sorta di bilancio intermedio redatto con i medesimi criteri fissati per il bilancio ordinario di esercizio, ovvero a "valori di funzionamento"; tuttavia, al perito è sufficiente la consegna della sola situazione patrimoniale.

¹⁵ Così, fra gli altri, L. Potito, *op cit.*, F. Poddighe, *op. cit.*, 2004 pag. 220, G. Savioli, *op. cit.*, pag. 61 il quale osserva che "il valore attestato dalla perizia rappresenta solo il limite massimo di iscrizione in contabilità"; anche la dottrina giuridica concorda con siffatta interpretazione nella misura in cui rileva che "la stima dell'esperto deve includere e valutare sia le poste attive, sia le poste passive, detraendo le seconde dall'ammontare delle prime, affinché il patrimonio presente nel momento iniziale della vita della società trasformata sia almeno pari alla cifra indicata come suo capitale nominale". A. Spina, in M. Sandulli - V. Santoro (diretto da), *La riforma delle società*, Terzo volume, Giuffrè, 2004. Sempre sul punto, inoltre, è stato osservato che "la relazione di stima indica il limite massimo per la valutazione dei cespiti attivi e passivi della società", volendo probabilmente con tale espressione alludere a tutte le poste contabili oggetto di analitica valutazione. In G.E. Colombo - G.B. Portale, *Trattato delle società*, Utet, 2004, pag. 174 e ss.

può essere fissato entro un intervallo di tolleranza che assume, come limite inferiore, i valori contabili e come limite superiore, quelli peritali. Tale orientamento maggioritario, tuttavia, ritiene che il recepimento dei più alti valori peritali, seppur ammesso a livello fattuale, non risponde ad una pratica contabile “corretta” e, pertanto, non appare condivisibile un atteggiamento orientato a trasferire i predetti valori nella contabilità della società; ciò *in favor* della neutralità *economica* dell’operazione, la quale, come adombrato, non realizza alcuna modifica sostanziale della combinazione produttiva tale da giustificare la esplicitazione dei plusvalori latenti del patrimonio, ma determina un semplice cambiamento della veste giuridica. A ciò si aggiunga anche che un simile comportamento si scontrerebbe con il disposto di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c.c., in base ai quali le deroghe agli ordinari criteri di valutazione sono consentite solo in casi eccezionali (tra cui non sembrerebbe rientrare la trasformazione).

Ne consegue che la perizia dovrebbe avere semplicemente la funzione di verificare l’integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non quella di individuare i nuovi valori che devono essere obbligatoriamente recepiti nella contabilità e sulla base dei quali fissare la misura del capitale. L’espressione impiegata dal legislatore allorché recita “*capitale della società*”, come è stato osservato, vorrebbe far riferimento a quella più generica di “*patrimonio*”, consentendo così ai soci di poter fissare *discrezionalmente* la misura del capitale sociale, pur sempre non superiore al limite massimo rappresentato da quello peritale¹⁶.

Una simile interpretazione sarebbe ravvisabile anche dalla lettura della relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 6/2003 la quale, con riferimento al commento dell’art. 2500 ter, II comma c.c., dispone che “*non tutto il netto da patrimonio sia da imputare a capitale*”.

L’obbligo di adeguamento al contenuto della perizia sussisterebbe solo nell’ipotesi in cui essa evidenzia un annacquamento dei singoli elementi patrimoniali; in caso contrario, ovvero in presenza di plusvalori latenti, la norma riconoscerebbe solo una *possibilità* di adeguamento ai valori peritali, oppure ai valori intermedi, assumendo quelli di stima quale limite massimo accettabile.

Quanto adombrato può essere schematizzato nel grafico che segue:



¹⁶ Sul punto G. Savioli, *op. cit.*, pag. 61, il quale, con riferimento al *patrimonio sociale*, osserva che ai soci sarebbe riconosciuta “*la facoltà di imputare integralmente o parzialmente detto valore a capitale, ripartendo il netto fra capitale e riserve ed eventualmente riconoscendo anche a credito dei soci tutta o parte delle riserve già presenti*”. In merito all’entità del capitale sociale, tuttavia, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto ha adottato la massima n. 9/05 (versione modificata) con la quale precisa che “*nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione, a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale*”. Lo stesso Consiglio, inoltre, ha riconosciuto che “*non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima*”.

In questo modo, la società è libera di fissare l'entità del capitale netto di trasformazione entro l'intervallo sopra evidenziato, purché il valore complessivo non risulti superiore a quello massimo giustificato economicamente, che corrisponde all'ammontare risultante dalla perizia.

Ciò significa anche che, qualora la somma algebrica delle rettifiche operate assuma segno positivo (e, quindi, non vi sia annacquamento) la società sarebbe comunque tenuta a recepire i minusvalori emersi, non potendoli compensare con i plusvalori riconosciuti ad altre poste di bilancio¹⁷.

Riepilogando, il filone interpretativo prevalente, di matrice prudenziale, ritiene che la perizia abbia la funzione di attestare l'integrità del patrimonio sociale; ciò significa che qualora essa evidenzi plusvalori latenti delle attività, questi non dovrebbero essere recepiti nella contabilità (purtuttavia riconoscendone la possibilità); diversamente, se emergono minusvalori delle attività o plusvalori delle passività, la società è tenuta ad allinearsi ai valori peritali. Infine, nell'ipotesi in cui la relazione evidenzi entrambe le fattispecie, occorrerà recepire le sole rettifiche di tipo prudenziale.

Valga la seguente tabella di sintesi:

Comportamento contabile: perizia di stima – bilancio di trasformazione (art. 2500 ter c.c.)		
TESI PREVALENTE		
	<i>POSTE PATRIMONIALI ATTIVE</i>	<i>POSTE PATRIMONIALI PASSIVE</i>
Valori contabili = valori di stima	<i>Mantenimento</i> valori contabili	<i>Mantenimento</i> valori contabili
Valori contabili < valori di stima	<i>Possibilità</i> di recepire i valori di stima, i quali assurgono a limite massimo. Auspicato il comportamento <i>prudenziale</i> che adotta i valori contabili	Recepimento <i>obbligatorio</i> dei valori di stima
Valori contabili > valori di stima	Recepimento <i>obbligatorio</i> dei valori di stima, quali unici valori ammissibili e giustificati economicamente	<i>Mantenimento/adequamento</i> dei valori contabili

Appurato che gli eventuali minusvalori emersi in sede di perizia devono essere obbligatoriamente recepiti nella contabilità, non possono sottacersi gli effetti sostanziali che il predetto recepimento genera nei riguardi dei soci dissenzienti; ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2500 ter, I comma c.c., salvo diversa previsione contrattuale, la delibera di trasformazione (progressiva) può essere adottata con il consenso della maggioranza dei soci, in base alla loro partecipazione agli utili. In questa fattispecie, conseguentemente, la predetta decisione costituisce un presupposto che conferisce il diritto di recesso ai soci che non hanno aderito ad essa¹⁸. Ai sensi dell'art. 2289, II comma c.c. la liquidazione della connessa quota è fatta “*in base alla situazione patrimoniale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*”. Dottrina e giurisprudenza¹⁹ rilevano, però, che il richiamo alla “*situazione patrimoniale*” non si traduce nella predisposizione di un bilancio a valori di funzionamento, poiché il fine ultimo del predetto prospetto è quello di determinare la liquidazione

¹⁷ Un simile atteggiamento si giustifica sia con il fatto che una posta attiva del patrimonio non può essere iscritta in contabilità per un valore superiore a quello di presumibile realizzo (diretto o indiretto) sia con il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c. in tema di valutazione separata delle voci di bilancio. Così G. Savioli, *op. cit.*, pag. 62.

¹⁸ Si rinvia all'art. 2285 c.c.

¹⁹ Cass. civ. del 14.3.2001 n. 3671.

della quota del socio uscente, tenendo conto del valore effettivo della società. Questo significa che gli eventuali plus/minusvalori rilevati dal perito, in sede di trasformazione, possono impattare direttamente sul processo di quantificazione della quota; tuttavia, il valore al quale far riferimento per siffatto calcolo non rinvia al patrimonio netto di trasformazione, ma a quello riferito al complesso aziendale nella sua interezza, intendendo con ciò anche la considerazione della misura dell'avviamento, ove esistente. Di conseguenza laddove il perito, nella stesura della propria relazione, informi anche sul valore dell'azienda, tale ultimo parametro potrà rappresentare il riferimento per la corretta determinazione della quota da liquidare al socio uscente: ciò sempre che l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di riferimento della perizia e quella in cui sorge il diritto al recesso non sia rilevante²⁰.

Ritornando alla disamina della finalità assegnata alla relazione, vi è invece chi ha osservato²¹ come la norma di legge in parola espliciti piuttosto il *dovere* di operare un processo di rivalutazione; tale orientamento (seppur minoritario) in dettaglio, prevede l'accoglimento obbligatorio dei valori peritali nella contabilità della società all'atto dell'efficacia dell'operazione, dando così luogo all'eventuale emersione dei plusvalori "*giustificati dall'esigenza di allineare i valori alle nuove condizioni operative interne e esterne*"; qualora un simile comportamento non fosse adottato, infatti, la società violerebbe il disposto di cui all'art. 2500 ter, II comma c.c. relativo alla fissazione del capitale sulla base dei predetti valori correnti.

La tesi in parola, segnatamente, identifica una diversa funzione assegnata alla perizia di stima, la quale assurge a documento di riferimento per la predisposizione del bilancio di trasformazione, redatto inevitabilmente a valori correnti²². Come è stato osservato, la disposizione contenuta nell'articolo in esame, allorquando richiama i valori attuali, "*riguarda in via diretta il bilancio straordinario di trasformazione e, indirettamente, la relazione di stima*"²³. Se si accoglie la predetta ultima tesi, infatti, il contenuto del bilancio di trasformazione scaturirebbe proprio dalla relazione di stima, recependo così i valori correnti in essa esplicitati, nel senso che "*il bilancio straordinario di trasformazione, inteso quale bilancio di apertura della trasformata, promana dalla relazione*"²⁴.

3. IL METODO DI VALUTAZIONE NELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

²⁰ Occorre, però, segnalare l'orientamento per l'ammissibilità di clausole che prevedono criteri derogatori per il calcolo della quota di liquidazione, stabilendo, a titolo esemplificativo, che sia possibile non tenere conto dell'avviamento.

²¹ Fra gli altri, E. Gonnella (a cura di) *La relazione di stima nella trasformazione societaria. Prime note interpretative dell'art. 2500 ter cod.civ.*, Giuffrè, 2004, pag. 34, il quale osserva anche che "*con la normativa introdotta dalla riforma, gli amministratori devono redigere il bilancio di trasformazione a valori correnti*", *op. cit.*, nota a pag. 45.

²² Il rinvio ai valori correnti richiama un tema di estrema attualità, quale quello del *fair value*, soprattutto se si considera che, a breve, i bilanci consolidati delle società quotate sui mercati regolamentati (e, poi, quelli connessi di esercizio) saranno redatti nel rispetto dei principi IAS/IFRS. Sul punto, in particolare, è noto come l'IFRS 3, fra le numerosi novità, abbia previsto come unico metodo di contabilizzazione di una *business combination*, purchè rispondente a certe condizioni, il *purchase method*. In proposito, IASB, *IFRS 3 Business Combinations*, Norwalk, 2005.

²³ E. Gonnella, *op. cit.*, pag. 43 e ss. Sul punto anche D.U. Santosuosso, *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2003, pag. 253.

²⁴ L. De Angelis, *op. cit.*, 1997, pag. 351.

Un'ulteriore problematica interpretativa della norma in commento emerge con riferimento al metodo di valutazione che il perito dovrebbe applicare in occasione della trasformazione di una società di persone in una società di capitali (nella fattispecie in una S.r.l.).

Se la relazione ha la funzione di accertare la fondatezza e l'integrità del patrimonio della trasformanda, si evince chiaramente come essa non possa risolversi in un mero documento contenente l'attestazione che tale requisito sia soddisfatto; piuttosto, essa deve illustrare l'analitica descrizione qualitativa e quantitativa del patrimonio, partendo dalla situazione contabile - aggiornata ad una certa data²⁵ - che è stata consegnata all'esperto. A tal punto, si pone il dubbio circa il metodo di valutazione da impiegare, ritenuto più appropriato al fine di procedere alla stesura della perizia in parola.

Come noto, la dottrina economico-aziendale è densa di numerosi contributi sul tema della valutazione d'azienda²⁶ e sull'analisi delle diverse metodologie impiegabili; non essendo questa la sede più opportuna per entrare nel merito di queste ultime, nel prosieguo si fornisce una brevissima sintesi di quelle più comunemente note:

- 1) reddituale: la logica di base di siffatto metodo rinvia al presupposto che il valore dell'azienda sia pari alla capitalizzazione, ad un tasso prestabilito, della corrente prospettica dei flussi reddituali. Nella sua più comune formulazione, ipotizzando la previsione per un tempo n indefinito, la stima del valore dell'azienda è pari a R/i , dove "R" rappresenta il reddito perpetuo medio normale²⁷ prospettico ed "i" costituisce il tasso composito di capitalizzazione²⁸;
- 2) finanziaria: nella logica del metodo in parola, l'azienda nel suo complesso viene equiparata ad un investimento che genera flussi di cassa. Ne consegue che il suo valore è fatto pari all'attualizzazione della corrente prospettica di questi ultimi, per un orizzonte temporale di norma compreso tra i tre e i cinque anni. Nella sua tradizionale formulazione, il metodo finanziario, anche noto come *Discounted Cash Flow Method* (DCF_M) può rinviare a due configurazioni dei flussi di cassa, ovvero a quelli *levered* oppure *unlevered*. Questi ultimi si caratterizzano per il fatto che i flussi presi in esame sono quelli operativi (FCFO) i quali, pertanto, prescindono dalle modalità con le quali viene finanziato il capitale investito: da ciò si desume che essi saranno attualizzati ad un tasso composito (il WACC) che riflette la media ponderata del costo del capitale proprio e di quello di terzi. Diversamente, i

²⁵ Il CNDC-CNR, al citato documento n. 30, equiparava la predetta situazione ad una sorta di bilancio intermedio. Sul punto, il Tribunale di Milano ha rilevato che l'intervallo temporale intercorrente tra la data dell'atto di trasformazione e quella della perizia non possa eccedere i 60 giorni. Massima del Trib. Milano, 01/1983. Con riferimento alla fusione, il Consiglio Notarile di Milano - sulla base dell'indicazione fornita dall'art. 2501 ter c.c. - ha riconosciuto che la perizia di stima debba riferirsi ad una data non anteriore di oltre quattro mesi a quella dell'atto di trasformazione. Massima del Consiglio Notarile di Milano del 10/4/2001.

²⁶ In proposito, per tutti, L. Guatri - M. Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Egea, 2005.

²⁷ "Si rende necessario eliminare gli effetti di valutazioni non economicamente corrette, di criteri mutati da un esercizio all'altro, di comportamenti volti a deprimere o a esaltare i risultati, di fatti di natura straordinaria". L. Potito, *op. cit.*, 2000, pag. 14.

²⁸ Per il suo calcolo si rinvia alla teoria del *Capital Asset Pricing Model*. Fra gli altri, A. Brealey - S. C. Myers - S. Sandri, *Principi di finanza aziendale*, IV edizione, MC Graw Hill, 2003.

flussi di cassa *levered* rinviano alla configurazione di flussi disponibili per gli azionisti²⁹ (FCFE) attualizzati ad un tasso che riflette la misura del costo del capitale proprio.

Chiaramente, alla sommatoria dei flussi di cassa attualizzati, occorre aggiungere il valore attuale del flusso connesso con il “valore terminale” (*terminal value*) dell’azienda all’anno *n*;

- 3) patrimoniale: siffatto procedimento identifica il valore dell’azienda in funzione del suo patrimonio, ad una certa data, opportunamente rettificato. La sua caratterizzazione è rappresentata dalla analitica disamina della composizione qualitativa e quantitativa degli elementi patrimoniali, opportunamente riespressi a valori correnti. In virtù del grado di considerazione dei cosiddetti *intangibles* è possibile distinguere i metodi patrimoniali semplici da quelli complessi: i primi si focalizzano sulla considerazione dei soli beni materiali e di taluni immateriali iscritti in contabilità; diversamente, i secondi allargano il campo di indagine anche ad altri intangibili, fra i quali si ricomprendono il *know how*, i brevetti, le concessioni, le reti di vendita, i *software* ovvero le tipiche risorse³⁰ legate all’area del “*marketing*” e a quella della “tecnologia”;
- 4) misto: in questa fattispecie, il valore dell’azienda è funzione di due variabili, ovvero il patrimonio opportunamente rettificato e la dinamica reddituale futura, debitamente attualizzata. La tradizionale formulazione rinvia all’espressione “ $K + a_{n|i} (R - iK)$ ”, dove *K* rappresenta il patrimonio rettificato che scaturisce dall’applicazione del metodo semplice (o complesso) e $(R - iK)$ esprime la misura del sovrareddito medio futuro attualizzato ad un tasso prestabilito per *n* anni (in genere, pari a tre);
- 5) *economic value added*: la logica di base che contraddistingue il metodo in esame è quella di misurare la nuova ricchezza prodotta, intesa quale maggior valore che si integra all’entità del capitale operativo investito³¹. Algebricamente, tale grandezza rinvia alla differenza tra il reddito operativo netto normalizzato (NOPAT) e la remunerazione attesa dal capitale operativo investito ($WACC \times C$). Sommando al capitale investito l’attualizzazione dei flussi di EVA generati nell’arco temporale considerato si ottiene il valore dell’azienda.

Una volta illustrati i più comuni metodi di valutazione dell’azienda, occorre individuare quali di essi sia ritenuto più opportuno adottare al fine di procedere alla stesura della relazione di stima. Con la formulazione dell’art. 2500 ter, II comma c.c., il legislatore, allorché tratta dei “*valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo*” sembra identificare nel metodo patrimoniale³², quello cui far riferimento: ciò in quanto, come precisato addietro, l’attività dell’esperto deve indirizzarsi ad appurare la fondatezza dei valori dei singoli

²⁹ Il flusso di cassa *unlevered* è dato sinteticamente dalla seguente sommatoria algebrica: ricavi monetari caratteristici – costi monetari caratteristici +/- variazione di capitale circolante operativo +/- variazioni investimenti operativi – imposte calcolate su ROL. Quello *levered*, invece, si ottiene detraendo dal flusso monetario operativo gli oneri finanziari, le imposte calcolate sul risultato netto e aggiungendo o sottraendo, oltre al saldo delle due variazioni prima cennate, anche quelle monetarie relative ai finanziamenti.

³⁰ “Ogni bene immateriale deve avere le seguenti caratteristiche: originare utilità pluriennale, essere trasferibile, essere misurabile (omissis). Non viene valorizzato il capitale umano”. In D. Balducci, *La valutazione dell’azienda*, Fag, 2005, pag. 101.

³¹ Tradizionalmente, l’EVA è stato impiegato come misura di *performance* dei comportamenti strategici aziendali. Fra gli altri, M. Reboa, *L’economic value added come strumento di valutazione delle strategie*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/1998.

³² Fra gli altri, O. Paganelli, *Valutazione delle aziende*, Utet, 1990, pag. 15 e ss.

elementi patrimoniali, piuttosto che la stima del valore dell'azienda (intesa quale sistema unitario) con esplicitazione dell'avviamento.

Invero, la fattispecie della trasformazione è cosa ben diversa da quella del conferimento, in particolare d'azienda (o di un suo ramo); quest'ultima operazione, infatti, può essere equiparata ad un acquisto a titolo oneroso il cui corrispettivo, tuttavia, è rappresentato da azioni. In tal senso, in simili ipotesi trova giustificazione l'impiego di un metodo che rifletta il valore del complesso conferito, nella sua interezza, a fronte del quale saranno emesse nuove azioni; occorre, cioè, operare una valutazione sulla congruità dell'aumento del capitale, in virtù di quanto apportato.

Nel caso della trasformazione, diversamente, non sussiste alcun nuovo apporto, ma semplicemente una modifica intervenuta nella veste giuridica della società. A seguito di siffatto mutamento, laddove vari anche il regime di responsabilità, la perizia deve garantire l'integrità del patrimonio, a prescindere dalla stima della misura di avviamento generato internamente.

Se, dunque, il metodo cui l'esperto deve ricorrere è quello patrimoniale, sorgono dubbi in merito alla tipologia; la dottrina ritiene opportuno rinviare a quella semplice, stante anche l'espressione impiegata dal legislatore; occorre, infatti, precisare che la metodologia complessa prende in considerazione gli elementi intangibili che rappresentano, per buona parte, la manifestazione dell'avviamento il quale, di regola, trova esplicitazione laddove si voglia stimare il valore del sistema aziendale³³.

Posto che il metodo cui fa rinvio l'articolo in parola è quello patrimoniale semplice, allora l'attività del perito si sostanzia, essenzialmente, come segue:

- a) fase ricognitiva, la cui finalità è quella di pervenire all'individuazione analitica della composizione qualitativa del patrimonio che emerge dalla situazione che è stata consegnata dalla trasformanda; in tal senso, si potranno rendere necessarie le integrazioni di poste contabili non considerate (quali, ad esempio, quelle dei fondi rischi o del TFR) oppure l'eliminazione di talune voci prive di significato economico prospettico (ad esempio, i costi di impianto o i costi di ampliamento). È opportuno far presente che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria la predisposizione della perizia anche qualora il patrimonio sia formato solo da mezzi liquidi³⁴. Analogamente, sono concordi nel considerare non ammissibile la rilevazione dell'avviamento internamente generato³⁵ per le osservazioni già addietro illustrate;

³³ Il Savioli, sul punto, osserva "dove il legislatore ha inteso includere nella valutazione anche il valore dell'avviamento ha dimostrato di ben conoscere la natura e l'origine (omissis) (art. 2437 ter, comma 2)". In G. Savioli, *op. cit.*, pag. 51.

³⁴ In particolare, così Trib. Ancona 3/4/1979, in *Giur. Comm.*, II, 220, 1980; Trib. Rimini 6/12/1985, in *Riv. notar.* 193/1986; Trib. Napoli 12/1/1987, in *Società* 737/1987. Sul punto, tuttavia, è stato rilevato che "La sua presenza nella trasformazione di una società di persone il cui patrimonio sia costituito solo da un deposito bancario o da una somma in cassa debba ritenersi superflua e quindi non necessaria, anche perché i predetti artt. 2343 e 2465 c.c. fanno riferimento alla stima di conferimenti di beni in natura e di crediti". Così S. Dammacco, *La trasformazione delle società e degli enti non commerciali*, Maggioli 2005, pag. 71.

³⁵ Diversamente, è stato ritenuto ammissibile il mantenimento, in contabilità, dell'avviamento derivato, ovvero rilevato a seguito di acquisizione aziendale a titolo oneroso, purché sussistano i requisiti economici. Così G. Savioli, *op. cit.*, pag. 52.

- b) fase valutativa, il cui obiettivo è quello di pervenire all'assegnazione dei valori correnti per ciascuna posta contabile che è stata individuata nello *step* precedente.

Conseguentemente, in sede di stesura della perizia, l'esperto sostituirà, ai valori contabili, quelli correnti: la somma algebrica dei citati valori correnti delle attività e delle passività evidenzierà la misura del patrimonio netto rettificato. Sul punto occorre precisare come la dottrina³⁶ ritenga necessario esprimere tal ultima grandezza al netto del carico fiscale potenziale sui plusvalori latenti, applicando preferibilmente un'aliquota inferiore (decurtata da 1/2 a 2/3) rispetto a quella vigente. Sempre sulla questione fiscale, è stato osservato come il perito, nella predisposizione della situazione patrimoniale a valori correnti, dovrebbe esplicitare sia il carico fiscale *effettivo* - da iscrivere tra i debiti tributari - che emerge dalla rivalutazione dei cosiddetti "beni-merce" (ovvero destinati alla vendita, ai sensi dell'art. 110 TUIR) applicando l'aliquota in vigore, sia quello *potenziale* - da rilevare in un apposito fondo imposte latenti - relativo ai plusvalori dei beni strumentali, calcolato in base alle aliquote stimate al momento del realizzo dei predetti beni³⁷.

A completamento dell'attività estimativa, infine, è stato evidenziato come il perito dovrebbe procedere anche nell'appurare la "sostenibilità economica" dei valori correnti emersi in sede di quantificazione del patrimonio netto rettificato; occorre, cioè, verificare se i plusvalori assegnati agli elementi patrimoniali attivi, analiticamente considerati, trovino giustificazione economica prospettica. Ciò si rende necessario, soprattutto laddove la società decida di optare per il recepimento dei citati plusvalori nella propria contabilità. Per effettuare un simile riscontro, occorre allora stimare il valore dell'azienda nel suo complesso³⁸: a tal fine, si renderà utile ricorrere all'impiego di uno dei metodi di valutazione sopra cennati, i quali varieranno in funzione della tipologia di attività considerata (seppur nella prassi è sovente l'applicazione di quello reddituale puro o di quello misto patrimoniale-reddituale).

Se a seguito della predetta analisi dovesse emergere un *badwill*, il perito (o, se del caso, gli amministratori) sarà tenuto a correggere i valori correnti, inizialmente adottati, indirizzando la disamina, segnatamente, alle attività immateriali e/o materiali contabilizzate: in questo modo, il patrimonio netto rettificato viene ridimensionato fino alla misura giustificata economicamente. A tal proposito, sorge il dubbio di quali siano effettivamente le poste contabili da sottoporre a rettifica: non essendo possibile fornire un unico criterio, la dottrina³⁹ ha identificato alcune metodologie impiegabili, fra le quali si rammenta quella del metodo della rivalutazione controllata dei cespiti.

È evidente, comunque, che tal ultimo riscontro non è richiesto da alcuna puntuale norma, seppur sarebbe buona prassi inserire nella stesura della perizia anche siffatta attestazione; qualora la relazione ne sia priva,

³⁶ Sul punto L. Guatri, *op. cit.*; O. Paganelli, *op. cit.*, pag. 23 e ss.

³⁷ G. Savioli, *op. cit.*, pag. 37 e ss.

³⁸ Il valore di complesso "potrebbe servire da collaudo finale, affinché si abbia la ragionevole certezza che il patrimonio netto risulti stimato entro il limite economicamente giustificato dalle prospettive reddituali". L. Potito, *op. cit.*, pag. 112.

³⁹ Per tutti, L. Guatri, *op. cit.*, pag. 316 e ss.

spetterebbe agli amministratori della trasformata effettuare il predetto calcolo, al fine di assicurare la fondatezza economica prospettica degli eventuali maggiori valori ricevuti⁴⁰.

La disamina fin qui trattata apre la strada ad un'ulteriore questione: dal punto di vista operativo, il valutatore chiamato a redigere la propria relazione può manifestare qualche dubbio circa la struttura di quest'ultima, ovvero se predisporre una perizia a valori correnti con indicazione anche dell'avviamento, oppure una che attesti la congruità dei valori contabili assegnati alle poste patrimoniali.

Invero, a differenza dell'articolo 2465 c.c. (in materia di conferimenti in S.r.l.) che, come noto, fornisce una precisa indicazione circa il contenuto della relazione, allorché recita che essa debba contenere *“la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (omissis) e i criteri di valutazione seguiti”*, il disposto di cui all'art. 2500 ter, II comma c.c. nulla dispone espressamente in proposito.

Emergono, quindi, alcune perplessità in merito al contenuto che essa deve racchiudere, non essendo richiesta in maniera esplicita, ad esempio, una puntuale attestazione *ex lege*: conseguentemente, il valutatore può sia limitarsi ad esprimere i valori analitici correnti, al fine di verificare la congruità di quelli contabili, sia spingersi al punto di stimare anche la misura dell'avviamento.

Partendo da tali premesse, nel tentativo di definire il limite contenutistico della perizia e, quindi, anche dell'operato dello stimatore, si potrebbe mutuare quanto, in parte, previsto proprio dall'articolo 2465 c.c., in occasione dei conferimenti in natura, articolo al quale lo stesso legislatore fa rinvio nel 2500 ter c.c.

Segnatamente, nell'ottenere l'incarico, il valutatore può richiedere alla società di farsi delimitare il proprio ambito operativo mediante la formulazione, in perizia, della seguente attestazione: *“il valore della società è almeno pari (oppure non inferiore) al capitale sociale derivante dalla trasformazione”*; così operando, si precisa che la misura del patrimonio netto rettificato che emerge dalla relazione assume a parametro di riferimento per verificare la congruità e la correttezza della misura del *capitale sociale* fissato per la trasformazione.

4. CENNI AI PRINCIPALI EFFETTI CONTABILI CONNESSI CON LA TRASFORMAZIONE

Dalla lettura del precedente paragrafo, è emerso come il prevalente orientamento dottrinario propenda ad assegnare alla relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2500 ter, II comma c.c. la funzione di tipo ricognitivo/estimativo; da ciò deriva che, in occasione della trasformazione, se da un lato la società ha l'*obbligo* di recepire i minusvalori emersi in sede estimativa, dall'altro la traslazione degli eventuali plusvalori *assume* a mera possibilità, seppur un simile comportamento contabile non sia raccomandato per i motivi addietro illustrati.

Ferma restando la necessità/possibilità di recepire i predetti valori peritali, occorre domandarsi se tali rettifiche vadano operate nella contabilità della trasformanda, oppure della trasformata. Invero, sotto il

⁴⁰ Occorre precisare che la verifica reddituale sussisterebbe laddove la società decidesse di recepire nella contabilità i maggiori valori rilevati dal perito. A seguito della riforma, l'obbligo della verifica dei valori confluiti nella contabilità della trasformata, da parte degli amministratori e dei sindaci, spetta alle sole S.p.a e alle S.a.p.a.

profilo contabile non emergono conseguenze di rilievo, poiché tali componenti concorrono (indirettamente) a formare il risultato dell'intero esercizio, a prescindere dall'avvenuta modifica della veste giuridica della società. A tal proposito, giova ricordare che non esiste alcun obbligo normativo civilistico che imponga alla trasformanda la necessità di redigere un bilancio di chiusura che appuri la misura del risultato pertinente alla frazione di esercizio considerato. La redazione di siffatto documento (di mera rilevanza interna e/o fiscale, nella misura in cui rappresenti la base dalla quale pervenire alla determinazione dell'utile o della perdita fiscali del periodo di imposta compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di trasformazione) piuttosto, è sollecitata dalla dottrina per esigenze di trasparenza informativa, soprattutto allorquando muti il regime di responsabilità dei soci⁴¹.

I maggiori componenti in parola, pertanto, incideranno indirettamente sulla formazione dell'unico risultato che emerge dal bilancio ordinario relativo all'intero esercizio, a nulla rilevando se transitano nella contabilità della trasformanda, oppure della trasformata⁴².

Se si volesse argomentare sul fatto che la trasformazione non realizza nessuna interruzione della vita aziendale e che, quindi, siffatta continuità deve essere riflessa anche sotto il profilo contabile, allora i valori pertinenti alla situazione patrimoniale iniziale della trasformata dovrebbero coincidere con quelli finali della trasformanda⁴³; a rigor di logica, questo significa far transitare le rettifiche nella contabilità di quest'ultima⁴⁴ ma, si ribadisce, il fenomeno acquisisce rilievo di tipo formale.

La predetta irrilevanza sostanziale si accompagna anche alla irrilevanza fiscale riconosciuta ai plus/minusvalori peritali. Sul punto, l'art. 170, I comma, TUIR come regola generale precisa che *“la trasformazione delle società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*. Sotto il profilo operativo, occorre rinviare all'articolo 110 TUIR il quale dispone che *“il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte (omissis)”*. Conseguentemente, l'adeguamento ai valori di stima crea un disallineamento tra voci a rilevanza civilistica e quelle a rilevanza fiscale: in termini contabili, questo comportamento si traduce nella rilevazione, in sede di

⁴¹ L. Potito, *op. cit.*, pag. 121. Il bilancio di cui si discorre, infatti, non è sottoposto ad approvazione e laddove manifesti un risultato economico positivo, questo non può essere oggetto di distribuzione. Così Trib. Milano del 26/6/1997 il quale osserva che *“gli utili diventano disponibili al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio”*.

⁴² È stato osservato che *“nel caso di trasformazioni da società di persone a società di capitali, gli utili relativi a tutto l'esercizio, compresi quelli maturati quando l'impresa era gestita nella veste di società di persone, saranno a disposizione dell'assemblea senza che i soci abbiano alcun diritto di credito sui medesimi”*. In G. Savioli, *op. cit.*, pag. 66. Sul punto, anche G. Cabras, *Le trasformazioni*, in *Trattato delle Società per azioni*, a cura di G.E. Colombo - G.B. Portale, Utet, 1997, pag. 205.

⁴³ La redazione del bilancio di chiusura e di quello di apertura hanno esclusivamente valenza interna; *nulla questio* che le rettifiche possono transitare direttamente nella contabilità, senza la necessità di redigere i predetti due documenti. Fra gli altri, A. Amaduzzi – G. Paolone, *Le gestioni comuni ad imprese in funzionamento ed a procedure speciali*, Utet, 1987.

⁴⁴ Così, A. Bertoni, *Le rettifiche di trasformazione. Natura, momento e modalità di rilevazione*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/1993, pag. 925.

redazione del bilancio ordinario di esercizio, della fiscalità differita connessa con la irrilevanza fiscale dei predetti componenti di reddito⁴⁵ che afferiscono ai valori di stima recepiti.

La sancita irrilevanza fiscale dei valori peritali, però, sembra incontrare un limite connesso con la rivalutazione operata sui cosiddetti “beni destinati alla vendita”: infatti, l’art. 110 TUIR si riferisce esplicitamente ai soli plusvalori assegnati ai beni strumentali, ma non anche alle rimanenze di magazzino. Ciò significa che i maggiori valori recepiti, relativi a tale ultima posta, sono trattati alla stregua di ricavi e come tali da intendersi realizzati e, quindi, fiscalmente rilevanti⁴⁶.

Accogliendo la tesi secondo la quale le rettifiche vanno operate preferibilmente nella contabilità della trasformanda, è possibile fornire la loro tipica tassonomia come indicato:

- a) eliminazioni di poste patrimoniali attive e/o passive;
- b) integrazione di poste patrimoniali attive e/o passive;
- c) adeguamenti dei valori contabili delle poste patrimoniali ai valori correnti;

Dal punto di vista operativo, le correzioni verranno effettuate utilizzando il conto transitorio “Rettifiche di trasformazione”; le principali scritture (a libro giornale) da redigere sono le seguenti:

1) eliminazione o rilevazione di minori valori delle attività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi		
	a	Attività (...)		

2) eliminazione o rilevazione di minori valori delle passività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione		
Passività (...)				

3) integrazioni o rilevazione di maggiori valori delle attività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione		
Attività (...)				

4) integrazione o rilevazione di maggiori valori delle passività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi		
	a	Passività (...)		

Successivamente, il conto transitorio “Rettifiche di trasformazione” si spegnerà, con contropartita le poste del netto, le quali concorreranno a formare il patrimonio di trasformazione della trasformanda; le relative scritture sono:

1) determinazione del patrimonio netto di trasformazione della trasformanda

Diversi	a	PNT		
Capitale sociale				
Riserve				
.....				

2) storno del conto transitorio (se presenta segno positivo) con imputazione a PNT

Rettifiche di trasformazione	a	PNT		
------------------------------	---	-----	--	--

⁴⁵ Si pensi, ad esempio, alle quote di ammortamento calcolate sui plusvalori riconosciuti ai cespiti, in sede di trasformazione: in virtù della irrilevanza fiscale dei predetti plusvalori, le connesse quote di ammortamento risultano indeducibili. Ciò determina una variazione incrementativa da apportare in sede di dichiarazione dei redditi al risultato ante imposte.

⁴⁶ In proposito, occorre ricordare la recente Circolare dell'“Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2005, con la quale si precisa che la disposizione contenuta nell'articolo 170 del TUIR è interpretata uniformemente a quella civilistica; ne consegue che la trasformazione produce i suoi effetti nel *giorno di registrazione* dell'atto trasformazione.

--	--	--

Infine, il patrimonio netto di trasformazione dovrà essere imputato, o ripartito, fra capitale sociale e riserve, concorrendo così a formare il nuovo valore del patrimonio della trasformata. La scrittura da redigere è la seguente:

1) imputazione del patrimonio netto di trasformazione

PNT	a	Diversi		
	a	Capitale sociale		
	a	Riserve		

Stampato presso la sede della Fondazione – gennaio 2006

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - www.aristeia.it